REGIONE PIEMONTE



COMUNE di O V I G L I O

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

5
Ę

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento comunale per la "valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali.
Istituzione della "De.Co." denominazione comunale Oviglio

L'anno DUEMILATREDICI addì 3 del mese di ottobre alle ore 21,30 nella sala delle adunanze presso la Sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

N. Ord	COGNOME E NOME	Incarico	Presenti	Assenti
1	ARMANO Antonio	Sindaco	SI	
2	VECCHIO Antonia	Consigliere	SI	
3	NEGRI Anna	Consigliere	SI	
4	GRIBAUDO Paolo	Consigliere	SI	
5	GUASSARDO Giuseppe	Consigliere	SI	
6	CAMPINI Francesco	Consigliere	SI	
7	DALPONTE Bartolomeo	Consigliere	SI	
8	DELPONTE Maria Rosa	Consigliere	SI	
9	FORTE Davide	Consigliere		SI
10	FERRARIS Filippo	Consigliere	SI	
11	RAVERA Francesco	Consigliere	SI	
12	SANDONÀ Vittorio	Consigliere		SI
13	GAVIO Pierandrea	Consigliere	SI	
		totale	11	2

Partecipa alla seduta il Segretario signor Vincenzo dr. SCIBETTA.

Il Presidente signor Antonio ARMANO in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

Successivamente in prosecuzione di seduta

Il Presidente ricorda le sollecitazioni avanzata da alcuni cittadini di valorizzare i PEN, prodotto di antica origine ovigliese istituendo il marchio di origine locale da successivamente attribuire ai prodotti che risponderanno ai requisiti tradizionali.

Il Regolamento sottoposto ad esame attiene l'istituzione della « Denominazione Comunale Oviglio », le modalità con le quali verrà attributo il marchio ai prodotti che una Commissione composta da esperti degli specifici settori nominata dal Sindaco, riconoscerà possedere le caratteristiche tipiche di prodotto tipico locale.

Fatto cenno, per sommi capi, al Regolamento in esame, sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;

RILEVATO che nell'ordinamento repubblicano il Comune viene individuato e definito quale "l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo," il progresso civile, sociale ed economico. A tale sviluppo esso partecipa con ogni possibile iniziativa, ivi compresa la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione".

Considerato pertanto opportuno assumere ogni iniziativa per la valorizzazione del territorio in tutte le sue specificità quali l'ambiente, i prodotti, la cultura, le tradizioni, le tipicità ed a tal fine utile istituire un "marchio territoriale" ad attestazione dell'origine di un prodotto, quale legame inscindibilmente dello stesso con l'ambiente sano e naturale, le tradizioni locali, le tecniche produttive. Si reputa infatti che il binomio "richiamo di una cultura e tradizione" e "visibilità della filiera produttiva" rivesta attualmente un ruolo fondamentale nei processi di marketing commerciale dei prodotti e nel contempo veicola sui mercati l'immagine della cultura, del paesaggio, delle tipicità di un determinato territorio:; dalla fattiva e leale collaborazione sinergica tra il Comune, le Organizzazioni dei Produttori, le Organizzazioni di Categoria, e tutti i soggetti della filiera agroalimentare può nascere e crescere lo sviluppo integrato delle attività economiche che ogni Comune ha il dovere di incoraggiare;

RILEVATO che nel nostro ordinamento giuridico gli strumenti di tutela per i prodotti le cui caratteristiche sono legate ad un'area geografica trovano fondamento sull'art. 28 del Trattato di Roma e sono unicamente:

- le "Denominazione di origine protetta" (DOP) e le "Indicazioni Geografica Protetta" (IGP) di cui in ultimo al Regolamento CEE 510/2006 del 20 marzo 2006 nonché esclusivamente per i vini le DOC, DOCG e IGT di cui attualmente dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Tutte offrono una tutela piena della denominazione contro qualsiasi impiego commerciale per prodotti comparabili, come pure contro qualsiasi usurpazione, imitazione, indicazione o evocazione;
- il Marchio collettivo geografico che ha la sua fonte giuridica nell'art. 15, punto 2, della Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 secondo la quale « gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. ». Tale disposizione è ora disciplinata in Italia dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 « Codice della proprietà industriale,» che, all'art. 11, punto 1, prevede che "i soggetti che

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

ADOZIONE DELLA De.Co.

Art. 1. - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e del vigente statuto comunale, tra i propri fini istituzionali l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a supporto del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un Albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un Registro De.Co. (Denominazione Comunale):

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi

previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento,in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al

presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e associati e privati a favore dell'associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano fine di lucro;

e) di rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione. Il marchio sarà predisposto ed approvato con deliberazione della giunta comunale, al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva

proprietà comunale e sarà registrato nei modi di legge.

Art. 2. - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel

territorio comunale per almeno tre anni consecutivi

Art. 3. - Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposto Registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

Art. 4. - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni di prodotti agro-alimentari ai fini della iscrizione nel Registro **De.Co.** (Denominazione Comunale) possono essere presentate da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

 Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale) sia le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di

processo.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel Registro **De.Co.** si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco stesso o da un suo delegato. Nella Commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singela e consiste. Funne de Commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori

in forma singola o associata. Funge da Segretario il responsabile del procedimento

4. La Commissione qualora ritenga di riconoscere la **De.Co.** di un prodotto predisporrà una scheda identificativa dello stesso con tutti gli elementi necessari all'iscrizione nel registro nonché un disciplinare di produzione vincolante per la concessione della **De.Co.** Qualora ritenga di respingere una istanza pronuncia il motivato diniego all'iscrizione

La Giunta comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto nonché i disciplinari di produzione e ne dispone l'iscrizione nel registro **De.Co**.

5. Iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi, per tutti i prodotti segnalati e denominati, della scritta **De.Co.** (Denominazione Comunale) completata dal numero di iscrizione.

6. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:

a) numero progressivo di iscrizione;

b) a data di iscrizione;

c) gli estremi delle deliberazioni di Giunta che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;

d) la denominazione tipica del prodotto.

7. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.

Art. 5. - La struttura organizzativa.

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.

2. Nell'ambito della predetta struttura verrà individuato Il dipendente responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6. - Utilizzo del marchio De.Co.

1. Il Comune di Oviglio, proprietario del marchio **De.Co.** riportato in allegato al presente regolamento, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed

opportuno dall'Amministrazione.

2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro **De.Co.** deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio **De.Co.** Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto **De.Co.** deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto **De.Co.** ceduto.

3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono

soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art. 7. - Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione

delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con Enti e Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti

3. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

Art. 8.- Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentati di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 9. - Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10. - Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole e alla Regione della domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

2. Ai fini del riconoscimento D.O.P. o I.G.P., il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.Co. da più di cinque anni.

Art. 11. - Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12. - Norme finali

1. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti". Lo stesso art. 2, al punto 4, prevede che "un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi".

TENUTO IN CONSIDERAZIONE

- la diffusa conflittualità insorta negli anni passati tra le autorità europee e diverse autonomie locali che hanno rivendicato il diritto a propri strumenti di individuazione e dichiarazione dell'origine dei prodotti, diversi e ulteriori rispetto a quelli apprestati dal regolamento comunitario.
- la giurisprudenza della Corte di giustizia Europea che ha mostrato segni evidenti di una sensibilità verso i temi della provenienza e dell'origine territoriale dei prodotti alimentari. Dalla sentenza sul torrone di Alicante, alla pronuncia sull'imbottigliamento in zona di origine del vino Rijoca, fino alla decisione sulla birra tedesca Warsteiner, la Corte di giustizia ha progressivamente riorientato le proprie decisioni; nel senso, cioè, che ha ammesso segni distintivi dell'origine territoriale dei prodotti alimentari anche al di fuori del sistema comunitario delle DOP e delle IGP, riconoscendo così autonoma tutelabilità al nome geografico. Da una corretta interpretazione delle sentenze emesse in materia dalla Corte di giustizia si evince con chiarezza che ciò che contrasta con il diritto comunitario non è la certificazione da parte di autorità pubbliche del legame fra un prodotto agroalimentare e la sua origine geografica, quanto l'instaurazione di un preciso nesso causale tra la qualità di un prodotto e la sua origine nazionale, regionale o locale, quando è effettuata al di fuori delle tassative ipotesi previste dalle disposizioni comunitarie:

ESAMINATE le incombenze connesse l'adozione di un MCG, da effettuarsi in successione:

- a) elaborare un disciplinare di produzione e metterlo a disposizione dei soggetti interessati perché lo adottino;
- creare un marchio contenente una indicazione geografica e depositarlo, allegando un regolamento d'uso dove sono fissate le condizioni di accesso degli interessati (fra le quali il rispetto del disciplinare produttivo), un sistema sanzionatorio per i contravventori e un dispositivo sui controlli;
- c) individuare un organismo di controllo terzo e indipendente, oppure effettuare direttamente i controlli;
- d) concedere in uso il marchio ai soggetti interessati che hanno superato i controlli;
- e) iscrivere i produttori che hanno ottenuto l'uso del marchio in uno speciale elenco dei concessionari, che verrà continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

ESAMINATO infine lo schema di « regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali » predisposto sulla falsariga dello schema tipo predisposto dall'ANCI ed approvato da altri Comuni;

ATTESO, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta di presente deliberazione espresso dal Segretario comunale, in originale agli atti;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

istituire il marchio collettivo geografico denominato « Denominazione Comunale Oviglio » - De.Co. Oviglio - da intendersi quale certificazione da parte del Comune del legame fra un prodotto agroalimentare e la sua origine ovigliese, approvando a tal fine il regolamento che composto da dodici articoli costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Al Responsabile del Servizio che ha rilasciato il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, è assegnata la responsabilità del procedimento conseguente il presente provvedimento. Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: Il Presidente Il Segretario Antonio Armano Il Consigliere Anziano Vincenzo Scibetta Uneus Antonia Vecchio Attestazione della copertura finanziaria Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario Parere di regolarità tecnica/ contabile/amministrativa attesta la copertura finanziaria della spesa in oggetto e Il sottoscritto Responsabile del Servizio, certifica la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. la regolarità tecnica/contabile del provvedimento Dlgs. 267/2000 in oggetto, ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U. Dlgs. Euro 267/2000 Intervento _ Il Responsabile del Servizio Finanziario Responsabile del Servizio ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267) 1 9 0TT, 2013 nel sito

Si attesta cipe copia della deliberazione viene pubblicata il giorno informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Il Responsable del Procedimento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'Ufficio, si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione, il giorno sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed a seguito l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione ex art. 9, comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.



IL SEGRETARIO COMUNALE Scibetta Vincenzo